

CITTA' DI VIESTE



COMUNE DI VIESTE
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

ARTICOLO 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

ARTICOLO 2 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 3 - ESENZIONI

ARTICOLO 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E SUOI OBBLIGHI

ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 7 - SANZIONI

ARTICOLO 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 9 - RIMBORSI

ARTICOLO 10 - CONTENZIOSO

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORI

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs. 446/97.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere previste dalla L. R. Puglia n. 11/1999, nonché Bed & Breakfast, Agriturismi ed in generale qualsiasi immobile destinato a qualunque titolo a locazione turistica, ubicate nel territorio del Comune di Vieste.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. Il gettito, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
5. L'Ente, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo, da finanziare con l'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 2

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2 e comma 3 e non è residente nel Comune di Vieste.
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura o immobile presso il quale ha alloggiato, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D. Lgs. 296/06, che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Vieste.
 - c) Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.
 - d) Staff e collaboratori operanti nell'ambito di manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune di Vieste. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - e) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
 - f) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Vieste, per lo svolgimento di attività di supporto all'Ente.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della

struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

ARTICOLO 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e dei diversi periodi di riferimento, così come riportato nell'allegato "A" al presente Regolamento. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è determinata con apposito atto di Giunta nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento.
2. L'imposta si applica fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 10 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

ARTICOLO 5 RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E SUOI OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla L. R. Puglia n. 11/1999 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
2. I predetti soggetti hanno l'obbligo di informare i propri ospiti attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno e di richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura/alloggio. Entro il termine di durata del soggiorno il soggetto passivo corrisponde l'imposta dovuta al Responsabile di cui al comma 1. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta ed al successivo riversamento nelle casse dell'Ente con le modalità di cui al successivo comma 3 lett. c).
3. **Il Responsabile del pagamento dell'imposta, previa registrazione presso il portale web messo a disposizione dall'Ente, è tenuto:**
 - a) **a riscuotere l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi, rilasciando quietanza nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".**
 - b) **a comunicare al Comune di Vieste, entro 24 ore dall'arrivo, mediante il portale di cui al punto a):**
 - **il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;**
 - **il relativo periodo di permanenza;**
 - **il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;**

- il numero dei soggetti esenti dal pagamento;
 - l'imposta dovuta;
 - le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
- c) ad effettuare, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente mediante l'utilizzo del sistema PagoPa, previa elaborazione di una specifica comunicazione contenente il riepilogo mensile contenente le informazioni di cui alla lett. b). In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione contenente il riepilogo mensile, andrà comunque trasmessa. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, il Responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
- d) a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011.
- e) in caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Vieste il periodo di chiusura.
- f) a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione giornaliera di cui alla precedente lettera b), le generalità dei soggetti passivi che non hanno adempiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno;
- g) a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge e in particolare ha l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vieste.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune di Vieste effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i diversi strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle leggi vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) Inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nel caso di omesse o infedeli dichiarazioni all'art. 5, comma 3, lettera b) e d), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di

aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, nonché dei dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019. La rideterminazione dell'imposta dovuta dall'azienda in accertamento avverrà tenendo conto della potenzialità ricettiva della struttura e calcolando la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato.

5. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 7

SANZIONI

1. Al soggetto Responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento si applica:
 - in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, così come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. c) del presente Regolamento, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50;
 - in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera d), del presente Regolamento la sanzione amministrativa pari al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo, 2011, n. 23 e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
 - in caso di infedele dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo, 2011, n. 23 e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
1. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta che non ottemperi a tutti gli altri obblighi previsti dal Regolamento, diversi da quelli di cui comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81.

ARTICOLO 8

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

ARTICOLO 9

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

ARTICOLO 10

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto Legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more si applica il previgente Regolamento dell'Imposta di soggiorno.